



Fallimento - Opposizione allo stato passivo - D.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 e D.lgs. 12 settembre 2007 n. 169 - Ammissibilità della chiamata di terzo - Esclusione

Il Tribunale di Mantova

sezione II civile

così composta:

dott. Andrea Gibelli	Presidente
dott. Marco Benatti	Giudice
dott.ssa Francesca Arrigoni	Giudice relatore

letti gli atti e sentite le parti, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del

4 ottobre 2012;

ha pronunciato il seguente

DECRETO
nel procedimento di opposizione allo stato passivo
fra:

Luzzu Giuseppe

Opponente

contro

Omicron's s.r.l. in amministrazione straordinaria

nella persona del commissario straordinario avv. Daniele Benedini

Opposta

PREMETTE

Con ricorso del 24.4.12 Luzzu Giuseppe proponeva opposizione al decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al passivo della amministrazione straordinaria di Omicron's s.r.l. (rigetto motivato sulla circostanza della mancata prova del *quantum* del danno lamentato e causato dalla società) allegando di avere lavorato quale dipendente di Omicron's s.r.l. e di essere stato vittima di un infortunio sul lavoro in data 16.10.09 mentre lavorava presso un cantiere sito in Ravenna (presso lo stabilimento della società Marcegaglia - per la quale Omicron's eseguiva i lavori in subappalto) con conseguenti gravi lesioni riportate. Precisava che l'infortunio si era verificato perché Omicron's aveva violato alcune norme antiinfortunistiche in materia di sicurezza nei cantieri e che prova delle condizioni di salute era costituita da una consulenza tecnica di parte prodotta.

Chiedeva pertanto l'ammissione del credito di € 1.173.173,42 in via privilegiata *ex art. 2751 bis c.c.*, previo espletamento di consulenza tecnica volta all'accertamento delle lesioni



e alla quantificazione dei danni subiti e della diminuzione di capacità lavorativa specifica e generica.

Si costituiva in giudizio Omicron's allegando che:

- erano corresponsabili nella causazione dell'infortunio anche Castiglioni Alessandro - coordinatore della sicurezza - e Danieli & C. Officine Meccaniche s.p.a. appaltatrice principale dei lavori e datrice di lavoro di Botto Sergio (titolare di delega in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro);
- era pendente il processo penale nei confronti di Bernardelli Giorgio, legale rappresentante di Omicron's s.r.l., Botto Sergio e Castiglioni Alessandro;
- i criteri di quantificazione del danno esposti nella perizia prodotta dall'opponente erano erronei;
- la stessa Omicron's aveva stipulato una polizza assicurativa con Unipol Assicurazioni S.p.a.

Chiedeva pertanto di:

1. chiamare in causa Castiglioni Alessandro, Danieli & C. Officine Meccaniche s.p.a., nonché Unipol Assicurazioni S.p.a.;
2. sospendere il presente giudizio, attesa la pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 c.p.c. di quello penale;
3. rigettare la svolta opposizione.

Con decreto in data 19.7.12 il Collegio rigettava l'istanza di chiamata dei terzi, nonché quella di sospensione del giudizio, ravvisando la necessità di disporre CTU medico legale in ordine alla valutazione del danno biologico patito da Luzzu Giuseppe.

In particolare, con riferimento alla chiamata in causa dei terzi, il Collegio rilevava come l'art. 99 R.D. n. 267/42 non preveda la facoltà delle parti di chiamare in causa i terzi e come nei confronti dei soggetti di cui si chiedeva la chiamata sussistesse un mero litisconsorzio facoltativo ai sensi dell'art. 103 c.p.c. e che nella specie non pareva opportuno estendere il contraddittorio ai terzi chiamati.

Omicron's presentava istanza di modifica del decreto, nella parte in cui era stata rigettata la chiamata in causa della assicurazione Unipol S.p.a. allegando che:

- per costante giurisprudenza di merito e di legittimità nelle cause di opposizione allo stato passivo viene concessa la chiamata in causa da parte delle procedure concorsuali delle proprie compagnie assicuratrici - specie ove si controverta di infortuni sul lavoro (e a tal fine richiamava due pronunce di merito rese dal Tribunale di Vicenza nonché due pronunce di legittimità);
- la tesi dell'ammissibilità della chiamata in causa di terzo è sostenuta anche in dottrina;
- nel caso di specie la chiamata è opportuna e indispensabile al fine di rendere opponibile la decisione all'assicurazione, senza necessità di instaurazione di un separato giudizio;



tale integrazione del contraddittorio - rispetto alla quale sussiste anche il consenso del creditore opponente - faciliterebbe una eventuale conciliazione della lite dopo l'espletamento della CTU, nonché risponderebbe a ragioni di economia processuale. All'udienza fissata per la discussione dell'istanza, previa declaratoria da parte del Collegio di urgenza del presente procedimento ai sensi dell'art. 6.1 D.L. 74/12 conv. in L. 1.8.2012 n. 122, Omicron's insisteva nella svolta domanda, mentre Luzzu Giuseppe nulla opponeva alla chiamata in causa di Unipol S.p.a.

OSSERVA

Il giudizio di opposizione allo stato passivo a seguito della riforma operata con D.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 e con il successivo D.lgs. 12 settembre 2007 n. 169 è stato modificato rispetto alla disciplina previgente: ad un procedimento che, anche in considerazione del carattere sommario della fase di verifica, si articolava in tre gradi che, fatte salve alcune varianti specifiche, si svolgevano secondo le regole del giudizio contenzioso ordinario, è stato sostituito un modello camerale - seppur *sui generis* - che viene espressamente regolato nell'art. 99 della legge fallimentare (ora significativamente rubricato "procedimento"), integrando pertanto un giudizio speciale.

Di qui l'impossibilità di risolvere le questioni inerenti gli istituti processuali applicabili e la loro operatività facendo diretta applicazione delle regole del procedimento contenzioso ordinario, e, al pari, l'impossibilità di fare rinvio in merito a tali questioni alla giurisprudenza resa in applicazione della disciplina previgente.

Venendo alla questione in esame, e in particolare la ammissibilità della chiamata di terzo nel giudizio di opposizione allo stato passivo, va dapprima rilevato che le pronunce di legittimità (Cass., ord. 11921/2008 e Cass., 29.7.1992 n. 9066) nonché la prima delle due sentenze di merito (Trib. Vicenza, 30.6.2007, n. 1754) richiamate da Omicron's fanno diretta applicazione dell'art. 99 *ante* riforma e pertanto non possono essere poste a base della presente decisione, per la quale è applicabile *ratione temporis* la nuova disciplina.

Parte opponente, poi, con espresso richiamo ad una pronuncia resa dal Tribunale di Vicenza in data 10.6.2010, sostiene non solo la ammissibilità della chiamata degli enti assicuratori nel giudizio di opposizione allo stato passivo ma anche la doverosità, al fine di "rendere opponibile la decisione resa in sede di opposizione agli stessi, e a tutela della massa, che non si veda sottrarre attivo fallimentare dall'INAIL, con l'onere poi di andarlo a recuperare in separato giudizio dagli enti assicuratori, senza poter far valere la già resa decisione, con diseconomia di giudizi e con il rischio del contrasto di giudicati", (così in particolare Trib. Vicenza, decreto 10.6.2010 già richiamato).

Se le ragioni pratiche sottese a questo orientamento sono condivisibili, non solo appunto nell'ottica di economia processuale ma anche in vista di possibili esiti conciliativi, tuttavia ritiene questo Collegio di non poter condividere il fondamento giuridico.

Va in primo luogo osservato come l'art. 99 della "nuova legge fallimentare" espressamente regoli (al comma VIII) l'intervento dei terzi, ammettendolo solo entro il termine di costituzione delle parti resistenti, mentre nessuna previsione



autorizzi la chiamata in causa dei terzi. La specialità del giudizio di opposizione, poi, anche per quanto già detto in premessa, esclude di ritenere applicabili per analogia le disposizioni dettate per il giudizio ordinario.

In secondo luogo, ammettendo la possibilità di chiamata di terzo, l'oggetto del giudizio di opposizione allo stato passivo, centrato sulla ammissibilità e, nel caso positivo, sulla quantificazione e graduazione della istanza di ammissione al passivo proposta del creditore, verrebbe notevolmente ampliato, in contrasto con la nuova fisionomia riservata a tale giudizio dal legislatore.

Infine, ove nel giudizio di opposizione si controverta circa la responsabilità del datore di lavoro e in un eventuale separato procedimento nei confronti della compagnia assicuratrice si valuti la domanda in garanzia proposta dal debitore principale, non appare sussistere un rischio di "conflitto di giudicati" diverso da quello insito in ogni ipotesi di trattazione separata di cause connesse oggettivamente.

Per tali ragioni deve escludersi l'ammissibilità della chiamata di terzo nel giudizio di opposizione allo stato passivo così come risultante all'esito della novella legislativa, condividendosi quanto affermato dal Trib. di Verbania con decreto in data 21.10.2010¹ per cui " *nella ponderata ottica di celerità e snellezza del procedimento impressa dal legislatore della riforma ex D. Lgs. n. 169/2007 - scorporata anche dagli stringenti termini processuali - non v'è alcuna previsione per introdurre impropriamente l'istituto della chiamata di terzo attesa l'esclusiva previsione "dell'intervento di qualunque interessato" nei tempi e con le modalità disciplinate dall'art. 99 c. 8 L. F.*"

Conseguentemente deve essere respinta l'istanza di modifica del precedente provvedimento reso in data 19.7.2012, con integrale conferma delle statuizioni in esso contenute.

pqm

-rigetta l'istanza di modifica del decreto reso in data 19.7.2012 (1810/2012 R.G.A.C.).

Così deciso in Mantova, 4.10.12

Il Giudice estensore
Dott.ssa *Francesca Arrigoni*

Il Presidente
Dott. *Andrea Gibelli*

¹Trib. di Verbania, decreto 21.10.2010, pubblicato su www.ilcaso.it